Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 16 novembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 1[illegible] aprile 1956
registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1956
registro n. 23 Aeronautica, foglio n. 249

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

« A VIVENTI »

MARCASSA Armando, sergente maggiore pilota:

« Pilota da ricognizione eseguiva numerose esplorazioni, bombardamenti e spezzonamenti a volo radente. Più volte rientrava con l'apparecchio gravemente colpito. Non desisteva mai dal portare a termine le sue missioni qualunque fosse la intensità della reazione avversaria ».

Cielo dei Balcani, 20 giugno 1940-29 giugno 1943.

ROMAGNA Gabriele, sergente maggiore pilota:

« Sottufficiale pilota da caccia di grande abilità e valore. Effettuava intensa attività bellica ed in uno scontro con caccia numericamente superiori collaborava alla loro messa in fuga abbattendone uno da solo e tre in collaborazione ».

Cielo dell'A.S. e del Mediterraneo centrale, novembre 1941-dicembre 1942.

ROMAGNA Gabriele, sergente maggiore pilota:

« Abile e valoroso pilota da caccia partecipava ad intensissima attività bellica. Nel corso di sei distinti combattimenti contro forze aeree di gran lunga superiori di distingueva per lo spirito aggressivo e riusciva ad abbattere un quadrimotore da solo e sette in collaborazione e danneggiandone altri ».

Cielo del Mediterraneo centrale e della Sicilia, 16 dicembre 1942-24 giugno 1943.

MARCONCINI Giuseppe, sergente pilota:

« Giovanissimo pilota da caccia partito in volo contro una formazione da bombardamento fortemente scortata, l'attaccava disperdendola. Impegnava quindi combattimento contro quattro P. 40 e dopo cruenta lotta ne abbatteva uno e ne mitragliava un altro sul cielo del campo. Successivamente partecipava ad un altro combattimento contro oltre 60 velivoli avversari da caccia, collaborando, col suo slancio e colla precisione delle sue raffiche, al brillante successo del combattimento ».

Cielo della Tunisia, 10 aprile-25 aprile 1943.

(5572)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1956.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato non di ruolo (temporaneo) in servizio presso l'Istituto superiore di sanità per l'esercizio finanziario 1956-1957.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto interministeriale in data 1° luglio 1955, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1955, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 193, con il quale l'Istituto superiore di sanità era autorizzato a servirsi dell'opera di personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di trenta unità per l'esercizio finanziario 1955-1956;

Considerato che durante l'esercizio finanziario 1955-1956 si sono verificate diminuzioni nel numero dei salariati non di ruolo nella misura di due unità e che pertanto alla data del 30 giugno 1956 il personale salariato non di ruolo (temporaneo) del predetto Istituto risulta costituito di ventotto unità;

Decreta:

L'Istituto superiore di sanità è autorizzato a servirsi per l'esercizio finanziario 1956-1957 di personale salariato non di ruolo (temporaneo) nella misura di ventotto unità.

La percentuale del numero massimo dei salariati non di ruolo che possono essere classificati nella 1ª categoria è fissata nella misura del venti per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1956

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
TESSITORI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 19[illegible]
Registro n. 11, foglio n. 273

(5611)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1956.

Costituzione di un ruolo transitorio di agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1952, n. 154, con il quale venne approvata la graduatoria di merito

dei candidati al concorso ad agente di cambio per la Borsa valori di Torino, indetto con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1952, n. 270, con il quale furono nominati, secondo l'ordine di graduatoria ed in base ai diritti preferenziali previsti dal bando di concorso in favore degli invalidi di guerra, ex combattenti ed assimilati, nove agenti di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'art. 16 — disposizione transitoria — della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, che demanda al Ministro per il tesoro la costituzione, presso ciascuna Borsa valori, di un « ruolo transitorio » di agenti di cambio, nel quale hanno diritto di essere dallo stesso assegnati, ove in possesso anche di specifici requisiti, i soli candidati che nei concorsi di cui al decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, avrebbero conseguita, per merito di punteggio, la nomina ad agente di cambio, se il posto loro spettante non fosse stato attribuito con precedenza ad invalidi di guerra, ex combattenti ed assimilati;

Viste le documentate istanze prodotte dai signori Angelo Buffa e Ferdinando Salomon, residenti a Torino, intese ad ottenere l'iscrizione nel ruolo transitorio degli agenti di cambio di quella Borsa valori;

Considerato che nei soli confronti del sig. Angelo Buffa, unico candidato a suo tempo pretermesso dalla nomina per la causale suindicata, ricorrono le condizioni per l'applicazione della predetta norma transitoria, risultando aver anche conservato i requisiti per l'esercizio della carica contemplati nel decreto Ministeriale 10 febbraio 1951:

Riconosciuta la necessità di emanare gli occorrenti provvedimenti entro il termine prescritto;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 16 della legge 23 maggio 1956, n. 515, è costituito presso la Borsa valori di Torino; in aggiunta al ruolo ordinario, un « ruolo transitorio » di agenti di cambio, nel quale viene iscritto, con la qualifica di agente di cambio, il seguente candidato nel concorso indetto per la medesima Borsa, con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, riconosciuto in possesso del titolo e dei requisiti per fruire del beneficio previsto dalla stessa disposizione transitoria:

1. Angelo Buffa fu Giovanni.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la Borsa valori di Torino.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 3 settembre 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1956
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 375. — PETRUCCELLI

(5645)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1956.

Classificazione tra le provinciali di tronchi stradali ex statali della strada Adriatica, in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 17 maggio 1928, n. 1094, con il quale fu riconfermata la classifica a statale della strada Adriatica;

Visto l'art. 3, comma terzo, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547;

Considerato che i tronchi stradali:

1) dalla statale n. 16, presso Ortona, al quadrivio di Tollo, sulla provinciale per Orsogna;

2) dal quadrivio di Tollo alla statale n. 84 Frentana, presso San Vito Chietino;

3) dalla statale n. 84 Frentana, presso San Vito Chietino, per Rocca San Govanni, Fossacesia, alla statale n. 156 Valle del Sangro;

4) dalla statale n. 156 Valle del Sangro, per Torino di Sangro, alla provinciale n. 42/1°;

5) dalla provinciale n. 42/1°, per Casalbordino, Madonna dei Miracoli, alla statale n. 16 Adriatica;

essendo stati sottesi da varianti alla statale n. 16 Adriatica, hanno perduto *ope legis* le caratteristiche di strade statali;

Vista la deliberazione in data 9 luglio 1955, n. 18, con la quale l'Amministrazione provinciale di Chieti ha chiesto la classificazione tra le provinciali dei suddetti tronchi stradali ex statali;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 28 agosto 1956, n. 1728;

Considerato che i tronchi stradali di cui trattasi hanno i prescritti requisiti per essere classificati fra le strade provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*. sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

I seguenti tronchi stradali ex statali:

1) dalla statale n. 16, presso Ortona, al quadrivio di Tollo, sulla provinciale per Orsogna;

2) dal quadrivio di Tollo alla statale n. 84 Frentana, presso San Vito Chietino;

3) dalla statale n. 84 Frentana, presso San Vito Chietino, per Rocca San Giovanni, Fossacesia, alla statale n. 156 Valle del Sangro;

4) dalla statale n. 156 Valle del Sangro, per Torino di Sangro, alla provinciale n. 42/1°;

5) dalla provinciale n. 42/1°, per Casalbordino, Madonna dei Miracoli, alla statale n. 16 Adriatica, in provincia di Chieti,

sono classificati provinciali ed inclusi nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1956

Il Ministro: ROMITA

(5614)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1956.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del fiume Po, site nell'ambito dei comuni di Spinadesco, Cremona, Gerre de' Caprioli, Stagno Lombardo, Torricella del Pizzo, Gussola, Casalmaggiore, Martignana di Po, Motta Baluffi, San Daniele Ripa Po e Pieve d'Olmi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per la applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Cremona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 28 ottobre 1954, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le sponde del fiume Po, site nell'ambito dei comuni di Spinadesco, Cremona, Gerre de' Caprioli, Stagno Lombardo, Torricella del Pizzo, Gussola, Casalmaggiore, Martignana di Po, Motta Baluffi, San Daniele Ripa Po e Pieve d'Olmi;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, senza che sia stata prodotta alcuna opposizione;

Riconosciuto che le zone predette, hanno notevole interesse pubblico perchè con la caratteristica natura del terreno e con la tipica vegetazione ivi radicata, formano, nel loro insieme, un quadro naturale di paesaggio fluviale di non comune bellezza;

Decreta:

Le sponde del fiume Po, site nel territorio dei comuni di Spinadesco, Cremona, Gerre de' Caprioli, Stagno Lombardo, Torricella del Pizzo, Gussola, Casalmaggiore, Martignana di Po, Motta Baluffi, San Daniele Ripa Po e Pieve d'Olmi, comprese nel tratto che va dalla foce del fiume Adda ai confini con la provincia di Mantova, per una larghezza di metri quattro a partire dal ciglio della via Alzaia, segnate in planimetria con le curve portanti i numeri 51, 49, 47, 45, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29 e 27, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono, quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cremona.

La Soprintendenza ai monumenti di Verona curerà che i Comuni sopraindicati provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 30 ottobre 1956

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Cremona

Verbale della seduta del 28 ottobre 1954

L'anno 1954, questo giorno di giovedì ventotto ottobre, alle ore 11 e minuti trenta, in Cremona, nella sala del Palazzo della Provincia posta in corso Vittorio Emanuele II n. 17, primo piano, destinata alle sedute del Consiglio provinciale si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali in seguito ad analogo invito diramato a nome del presidente della Commissione dal soprintendente ai monumenti delle provincie di Verona, Cremona e Mantova con lettera 22 ottobre 1954, n. 3474 di prot.

(*Omissis*).

Il presidente dopo aver constatato che i membri permanenti intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta e lascia la parola all'ing. Rossini dell'Amministrazione dei lavori pubblici per la trattazione dell'unico argomento all'ordine del giorno:

Protezione del paesaggio padano in correlazione con i lavori di sistemazione del fiume Po.

(*Omissis*).

Al termine dell'ampia discussione il presidente legge il testo di una risoluzione che sottopone all'approvazione dei presenti.

Presidente: legge il testo della risoluzione che sottopone all'approvazione dei presenti, risoluzione che è del seguente preciso tenore:

« I proprietari dei terreni posti a tergo delle opere di navigazione del Po devono rispettare gli alberi posti o da porre a dimora dall'Amministrazione dei lavori pubblici lungo tali opere e non devono piantare nessuna essenza di alto fusto entro una striscia della larghezza di metri quattro corrente verso campagna parallelamente al ciglio della via Alzaia di tali opere ».

Dopo un ulteriore breve scambio di idee, ad eccezione del rappresentante dell'Associazione degli agricoltori che al riguardo esprime la propria riserva, tale soluzione viene approvata dagli intervenuti, trattandosi di preservare i pioppi che hanno un duplice scopo: uno pratico, di segnalare le rotte navigabili del fiume, ed uno estetico formando nell'insieme quadro naturale e di particolare interesse godibile per chi naviga il Po e per coloro che ammirano il paesaggio fluviale da punti sopraelevati a sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9, comma quinto, del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Le zone da vincolarsi sono segnate in mappa con le curve (ben conosciute dalle popolazioni rivierasche) distinte con i numeri 51, 49, 47, 45, 41, 39, 37, 35, 33, 31, 29, 27, detta zona corre dalla foce del fiume Adda ai confini con la provincia di Mantova.

La seduta è tolta alle ore 12,25 del che è stato compilato il presente verbale che, in segno di approvazione viene sottoposto come appresso.

Il presidente della Commissione provinciale
Marchese Agostino CAVALCABÒ

(5628)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1956.

Contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale per l'anno 1957.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 216 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto-legge 14 settembre 1931, n. 1175, che prescrive l'adozione di speciali contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale;

Visto l'art. 224 dello stesso testo unico, modificato dall'art. 9 del regio decreto-legge 18 febbraio 1946, n. 100, concernente la fornitura dei predetti contrassegni;

Ritenuta l'opportunità di affidare all'Unione italiana dei ciechi, alla quale è stata conferita per i precedenti anni, l'incarico della fornitura per l'anno 1957;

Decreta:

L'Unione italiana dei ciechi è incaricata di fornire per l'anno 1957 alle Amministrazioni provinciali i contrassegni metallici comprovanti il pagamento della tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, nel tipo ed al prezzo che saranno fissati dal Ministero dei trasporti, di concerto con quello per le finanze.

Roma, addì 2 novembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

(5627)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1956.

Costituzione di un ruolo transitorio di agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 22 luglio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 settembre 1952, n. 217, con il quale fu approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso ad agente di cambio per la Borsa valori di Roma, indetto con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 dicembre 1952, n. 295, con il quale vennero nominati, secondo l'ordine di graduatoria ed in base ai diritti preferenziali previsti dal bando di concorso in favore degli invalidi di guerra, ex combattenti ed assimilati, dieci agenti di cambio presso la Borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 febbraio 1955, n. 39, con il quale venne annullato il decreto Presidenziale 1° dicembre 1952, limitatamente alla nomina di un concorrente, e nominato agente di cambio, per la stessa Borsa, in sostituzione del predetto, altro candidato;

Visto l'art. 16 — disposizione transitoria — della legge 23 maggio 1956, n. 515, concernente norme per i concorsi ad agente di cambio, che demanda al Ministro per il tesoro la costituzione, presso ciascuna Borsa valori, di un « ruolo transitorio » di agenti di cambio, nel quale hanno diritto di essere dallo stesso assegnati, ove in possesso anche di speciali requisiti, i soli candidati che nei concorsi di cui al decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, avrebbero conseguita, per merito di punteggio, la nomina ad agente di cambio, se il posto loro spettante non fosse stato attribuito con precedenza ad invalidi di guerra ed ex combattenti;

Viste le documentate istanze prodotte dai signori Mario Mortari, Riccardo Maini, Giulio Recanati, Costantino Giostra, Roberto Vassallo, Dino Andreini, Adolfo Lapis, Carlo Sacerdoti, Corrado Frati, Carlo Curatolo, Ettore Operti, Vittorio Coen e Gianfranco Pitella, residenti a Roma, intese ad ottenere l'iscrizione nel ruolo transitorio degli agenti di cambio della locale Borsa valori;

Riconosciuto che nei confronti di uno dei candidati a suo tempo pretermessi dalla nomina per la causale su indicata, non sussistono tutti i requisiti prescritti;

Decreta:

Con effetto dal 3 settembre 1956 è costituito, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 maggio 1956, n. 515, presso la Borsa valori di Roma, in aggiunta al ruolo ordinario, un « ruolo transitorio » di agenti di cambio nel quale vengono iscritti, con la qualifica di agenti di cambio, e secondo l'ordine di graduatoria, i seguenti due candidati nel concorso per la medesima Borsa indetto con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, riconosciuti in possesso del titolo e dei requisiti per fruire del beneficio previsto dalla stessa disposizione transitoria:

1. Riccardo Maini fu Sisto;
2. Giulio Recanati fu Emanuele Ugo.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la Borsa valori di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1956
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 377. — PETRUCCELLI

(5643)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1956.

Costituzione di un ruolo transitorio di agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 27 marzo 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 giugno 1952, n. 149, con il quale venne approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso ad agente di cambio per la Borsa valori di Milano, indetto con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1952, n. 260, con il quale furono nominati, secondo l'ordine di graduatoria ed in base ai diritti preferenziali previsti dal bando di concorso in favore degli invalidi di guerra, ex combattenti ed assimilati, trenta agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1953, n. 44, con il quale venne revocata la nomina di tre concorrenti che avevano optato per l'esercizio della carica presso altra Borsa valori e furono, in pari tempo, nominati agenti di cambio per la stessa Borsa di Milano, in sostituzione dei predetti, altri tre candidati;

Visto l'art. 16 — disposizione transitoria — della legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio, che demanda al Ministro per il tesoro, la costituzione, presso ciascuna Borsa valori, di un « ruolo transitorio » di agenti di cambio nel quale hanno diritto di essere dallo stesso assegnati, ove in possesso anche di specifici requisiti, i soli candidati che nei concorsi di cui al decreto Ministeriale 10 febbraio 1951 avrebbero conseguita, per merito di

punteggio, la nomina ad agente di cambio, se il posto loro spettante non fosse stato attribuito con precedenza ad invalidi, ex combattenti ed assimilati;

Viste le documentate istanze prodotte dai signori Giancarlo Tanzi, Arrigo Vicini, Giacomo De Gaspari, Guido Norsa, Guido Fumagalli, Angelo Nicolini e Paolo Sommariva, residenti a Milano, intese ad ottenere la iscrizione nel ruolo transitorio degli agenti di cambio di quella Borsa valori;

Riconosciuto che il numero complessivo dei posti attribuibili nel ruolo transitorio degli agenti di cambio della predetta Borsa valori deve essere determinato in cinque unità, in relazione ai risultati del concorso indetto con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951;

Decreta:

Con effetto dal 3 settembre 1956, è costituito, ai sensi dell'art. 16 della legge 23 maggio 1956, n. 515, presso la Borsa valori di Milano, in aggiunta al ruolo ordinario, un « ruolo transitorio » di agenti di cambio, nel quale vengono iscritti, con la qualifica di agente di cambio, e secondo l'ordine di graduatoria, i seguenti cinque candidati nel concorso per la medesima Borsa indetto con decreto Ministeriale 10 febbraio 1951, riconosciuti in possesso del titolo e dei requisiti per fruire del beneficio previsto dalla stessa disposizione transitoria:

1. Giancarlo Tanzi fu Amedeo;
2. Arrigo Vicini fu Giuseppe;
3. Giacomo De Gaspari fu Giuseppe;
4. Guido Norsa di Gino;
5. Guido Fumagalli fu Francesco.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la Borsa valori di Milano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1956
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 376. — PETRUCCELLI

(5644)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1956.

Integrazione dei decreti Ministeriali 14 dicembre 1954 e 29 luglio 1955 concernenti la delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7082 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955), integrato con decreto Ministeriale 29 luglio 1955, n. 5763 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 agosto 1955), con il quale fu delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino com'è indicato nella corografia 1:100.000 vistata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, facente parte integrante del decreto stesso;

Ritenuto che giusta la cennata corografia risultavano inclusi in parte entro l'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino:

1) il comune di Cuvio (provincia di Varese) con il territorio di Duno, ch'era stato peraltro ricostituito in Comune autonomo col decreto Presidenziale 22 marzo 1954, n. 199;

2) il comune di Cuvio-Azzio (provincia di Varese), dal quale poi con decreto Presidenziale 17 novembre 1955, n. 1333, fu staccato il comune di Orino ricostituito in Comune autonomo, mentre fu restituita all'anzidetto comune di Orino-Azzio l'antica denominazione di Azzio;

3) il comune di Valstrona (Novara) con i territori di Germagno, Loreglio e Massiola, che furono peraltro successivamente ricostituiti in Comuni autonomi con decreto Presidenziale 2 aprile 1955, n. 416;

4) il comune di Montescheno (Novara) con i territori di Seppiana e Viganella, che furono peraltro successivamente ricostituiti in Comuni autonomi con decreto Presidenziale 16 marzo 1956, n. 315;

Ritenuto che i nuovi comuni di Duno (provincia di Varese), Germagno, Loreglio, Massiola, Seppiana e Viganella (provincia di Novara) ricadono anch'essi in tutto o in parte entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, e che è opportuno pertanto integrare con l'indicazione di tali Comuni le lettere *B*) e *C*) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7082, integrato con decreto Ministeriale 29 luglio 1955, n. 5763, sotto le quali sono elencati i Comuni delle provincie di Varese e Novara compresi in tutto o in parte entro l'ambito del bacino imbrifero montano del Ticino ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Che in seguito alla scissione del comune di Orino-Azzio nei distinti comuni di Orino e Azzio il solo comune di Orino risulta compreso in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, per cui la lettera *B*) dell'art. 2 del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7082, deve rettificarsi nel senso che dei ricostituiti comuni di Orino e di Azzio solo il primo è compreso, in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino mentre è escluso il secondo;

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Decreta:

A integrazione dell'art. 2, lettere *B*) e *C*), del decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, n. 7082 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955), integrato con decreto Ministeriale 29 luglio 1955, n. 5763 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'11 agosto 1955), rimane precisato che il comune di Orino-Azzio, ora scisso nei due comuni di Orino e Azzio, è escluso dai Comuni compresi entro il perimetro del bacino imbrifero montano del Ticino, mentre sono compresi, in tutto o in parte, nel perimetro del detto bacino imbrifero montano, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, anche i comuni di Duno e Orino (provincia di Varese) e Germagno, Loreglio, Massiola, Seppiana e Viganella (provincia di Novara).

Roma, addì 8 novembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(5613)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo fra l'Italia ed i Paesi Bassi per l'esecuzione dell'art. 4, paragrafo 2, della Convenzione generale sulle assicurazioni sociali del 28 ottobre 1952.

Le GOUVERNEMENT de la REPUBLIQUE ITALIENNE et le GOUVERNEMENT du ROYAUME DES PAYS-BAS sont convenus des dispositions suivantes, en exécution de l'article 4, paragraphe 2, de la Convention générale entre la République Italienne et le Royaume des Pays-Bas sur les assurances sociales, signée à La Haye le 28 octobre 1952.

Article 1

Les travailleurs salariés ou assimilés occupé dans les postes diplomatiques ou consulaires italiens dans le Royaume des Pays-Bas, qui possèdent la nationalité italienne et qui ne sont pas fixés définitivement aux Pays-Bas, demeurent soumis à la législation italienne sur les assurances sociales même si leur occupation sur le territoire néerlandais est susceptible de se prolonger au delà de six mois.

Toutefois ils peuvent être soumis à la législation du pays où ils sont occupés, si dans le délai de trois mois, à partir du commencement de leur occupation, ils déclarent de vouloir être soumis à cette législation par une demande adressée au Gemeenschappélijk Administratiekantoor à Amsterdam et envoyée par l'intermédiaire et avec le consentement de l'autorité dont ils relèvent.

Dans le cas où l'occupation existait déjà au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, le délai de trois mois court à partir de cette date.

Article 2

Les travailleurs salariés ou assimilés occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires néerlandais sur le territoire de la République Italienne, qui possèdent la nationalité néerlandaise et qui ne sont pas fixés définitivement en Italie, demeurent soumis à la législation néerlandaise sur les assurances sociales, même si leur occupation sur le territoire italien est susceptible de se prolonger au delà de six mois.

Article 3

Les fonctionnaires ou employés de l'Etat italien qui exercent leur activité sur le territoire néerlandais et les fonctionnaires ou employés de l'Etat néerlandais qui exercent leur activité sur le territoire italien sont assujettis respectivement à la législation italienne ou néerlandaise.

Article 4

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de l'entrée en vigueur de la Convention.

Le présent Accord est conclu pour la durée d'une année. Il sera renouvelé tacitement d'année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration du terme.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 24 décembre 1954, en double exemplaire en langue française.

Pour le Gouvernement de la République Italienne	*Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas*
DOMINEDÒ	H. N. BOON

(5616)

Noli massimi per emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 31 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione, approvato con regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modifiche;

Considerato che i vettori autorizzati al trasporto di emigranti per l'Australia hanno chiesto — a causa della chiusura al traffico del Canale di Suez e del conseguente dirottamento, via Gibilterra-Capo di Buona Speranza, delle loro navi — una urgente straordinaria maggiorazione del nolo in atto vigente per i trasporti dall'Italia in porti australiani;

Sentito il parere della Commissione tecnico consultiva per l'emigrazione;

Determina:

1. — Per il periodo dal 1° al 31 dicembre 1956 i noli massimi di terza classe da praticarsi per il trasporto transoceanico degli emigranti in partenza da porti italiani con navi di qualsiasi bandiera dirette, via Gibilterra-Capo di Buona Speranza, in porti australiani, di cui alla determinazione del 13 aprile 1955, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 88 del 16 aprile 1955, sono aumentati del 12% (dodici per cento).

2. — Rimangono immutate le maggiorazioni previste dal punto 1) della predetta determinazione per le navi riconosciute di categoria superiore nonchè tutte quelle per le sistemazioni in cabine previste dal punto 3) della determinazione stessa.

Roma, addì 14 novembre 1956

Il direttore generale: LUCIANO MASCIA

(5642)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » nella Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(5641)

Ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano al 1° gennaio 1956.

A norma dell'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione universitaria e degli Osservatori astronomici e vesuviano, secondo la situazione al 1° gennaio 1956.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione di anzianità dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale per l'istruzione superiore, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(5542)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Sestri Levante

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1956, registro n. 42 Lavori pubblici, al foglio n. 393, è stato approvato, con le prescrizioni e lo stralcio di cui alle premesse del decreto stesso, il piano regolatore generale del comune di Sestri Levante (Genova).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(5530)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni « Cappuccini » in comune in Santa Maria Capua Vetere.

Con decreto interministeriale n. 99 del 2 luglio 1956, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni « Cappuccini » in comune di Santa Maria Capua Vetere.

(5593)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Trasferimento al patrimonio dello Stato degli immobili costituenti il campo di fortuna di Scalea (rettifica)

Con decreto del Ministro per la difesa-Aeronautica di concerto col Ministro per le finanze n. 125 del 21 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti addì 2 novembre 1956, registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 226, il precedente analogo decreto 11 gennaio 1956, n. 321, relativo alla dismissione dal pubblico Demanio aeronautico degli immobili già costituenti il sedime del campo di fortuna di Scalea, è stato rettificato, limitatamente alla indicazione delle particelle catastali ivi riportate, con l'aggiunta della particella 5 del foglio 17, erroneamente omessa, restando invariata la superficie della zona dismessa in ha. 71.94.62.

Conseguentemente l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Parte 1ª, n. 75 del 29 marzo 1956, pag. 1117, è rettificato nel senso che alle particelle ivi indicate deve intendersi aggiunta la particella 5 del foglio 17, restando invariata la restante parte del comunicato.

(5615)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di ottantacinque Società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 19 ottobre 1956, le seguenti Società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza che occorra la nomina dei liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa di consumo « Ente di consumo A.C.L.I. », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 24 marzo 1952, per notaio dott. Giuseppe Carpena;

2) Società cooperativa agricola « Lavoratori agricoli », con sede in Massa (Massa Carrara), costituita con atto in data 11 aprile 1949, per notaio dott. Maneschi Defendente;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavoro », con sede in Frassinoro (Modena), costituita con atto in data 30 ottobre 1945, per notaio dott. Lorenzo Agazzotti;

4) Società cooperativa di consumo « Pistoiese di approvvigionamento », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 7 maggio 1948, per notaio dott. Luigi Checchi;

5) Società cooperativa agricola « Mutua cooperativa provinciale contadini », con sede in Alessandria, costituita con atto in data 9 dicembre 1946, per notaio dott. Giovan Battista Canessa;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « Albergo e Mensa » con sede in Ancona, costituita con atto del notaio dott. Franco Ricci, in data 23 novembre 1949;

7) Società cooperativa di produzione e lavoro « Appalti ferroviari », con sede in Ancona, costituita con atto in data 25 settembre 1950, per notaio dott. Franco Ricci;

8) Società cooperativa di produzione e lavoro « Gioventù cattolica », con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita con atto in data 26 dicembre 1953, per notaio dott. Achille Coppola;

9) Società cooperativa agricola « Agricola », con sede in Cadorago (Como), costituita con atto in data 29 dicembre 1946, per notaio dott. Franco Seveso;

10) Società cooperativa edilizia « Edilizia Professionisti C.E.P. », con sede in Como, costituita con atto in data 20 maggio 1953, per notaio dott. Achille Pedraglio;

11) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci edili ed affini », con sede in Grandola ed Uniti (Como), costituita con atto in data 3 aprile 1946, per notaio dott. Augusto Butti;

12) Società cooperativa di produzione e lavoro « Busento », con sede in Cosenza, costituita con atto in data 6 agosto 1946, per notaio dott. Francesco Stancati;

13) Società cooperativa di consumo « Consumo », con sede in San Romano di Mercato Saraceno (Forlì), costituita con atto in data 10 gennaio 1946, per notaio dott. Ferdinando Zanuccoli;

14) Società cooperativa di produzione e lavoro « Leonardo da Vinci », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 20 settembre 1945, per notaio dott. Attilio Umberto Sartoris;

15) Società cooperativa di produzione e lavoro « Pittori carenatori e picchettini G. Mazzini », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 13 marzo 1948, per notaio dottor Antonio Scopesi;

16) Società cooperativa di trasporto « Servizi nettezza urbana », con sede in La Spezia, costituita con atto in data 11 ottobre 1945, per notaio dott. Antonio Scopesi;

17) Società cooperativa di produzione e lavoro « La Rinascita », con sede in Pegazzano di La Spezia, costituita con atto in data 9 agosto 1945, per notaio dott. Carlo Alberto Federici;

18) Società cooperativa di consumo « La Proletaria », con sede in Pugliola di Lerici (La Spezia), costituita con atto in data 17 ottobre 1945, per notaio dott. Francesco Bardellini;

19) Società cooperativa di produzione e lavoro « Giovanni Amendola », con sede in Casal di Principe (Caserta), costituita con atto in data 24 luglio 1949, per notaio dott. Achille Coppola;

20) Società cooperativa di trasporto « Trasporti Castigliese », con sede in Castiglione d'Adda (Milano), costituita con atto in data 22 giugno 1945, per notaio dott. Giuseppe Samarelli;

21) Società cooperativa di consumo « Circolo cooperativo combattenti e reduci », con sede in Codogno (Milano), costituita con atto in data 9 gennaio 1949, per notaio dott. Mario Contedini;

22) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Alleanza », con sede in Lodi (Milano), costituita con atto in data 16 giugno 1945, per notaio dott. Gaetano Pignatti;

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edile », con sede in Mezzana Bigli (Pavia), costituita con atto in data 27 ottobre 1945, per notaio dott. Carlo Alberto Dell'Acqua;

24) Società cooperativa di trasporto « Ferrauto », con sede in Pavia, costituita con atto in data 30 giugno 1945, per notaio dott. Claudio De Lutti;

25) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra reduci e combattenti », con sede in Pescia (Pistoia), costituita con atto in data 7 novembre 1946, per notaio dott. Luciano Bastianelli;

26) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiana femminile », con sede in Pistoia, costituita con atto in data 22 febbraio 1947, per notaio dott. Renzo Chiostrini;

27) Società cooperativa agricola « Industriale boschiva Taviano », con sede in Taviano Sambuca Pistoiese Pistoia, costituita con atto in data 3 novembre 1945;

28) Società cooperativa di produzione e lavoro « Badilanti edili ed affini », con sede in Massa Marittima (Grosseto), costituita con atto in data 18 marzo 1945, per notaio dott. Bernardino Cartoni;

29) Società cooperativa agricola « Fra lavoratori della agricoltura », con sede in Monte San Giovanni (Rieti), costituita con atto in data 11 settembre 1950, per notaio dottor Lodovico Mancini;

30) Società cooperativa di consumo « Acquisti Distribuzione Residuati Bellici C.A.D.R.E.B. », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 dicembre 1945, per notaio dottor Mario Mossolin;

31) Società cooperativa edilizia « Adriana », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 novembre 1946, per notaio dott. Bernardino Silvestroni;

32) Società cooperativa edilizia « Eardes », con sede in Roma, costituita con atto 31 gennaio 1949, per notaio dottor Carmelo Schillaci;

33) Società cooperativa edilizia « Aedificare necesse », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 febbraio 1948, per notaio dott. Domenico Sciamanda;

34) Società cooperativa edilizia « Aedificatio », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 maggio 1947, per notaio dott. Mario Fuà;

35) Società cooperativa edilizia « Aglaia », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 ottobre 1947, per notaio dott. Mario Fuà;

36) Società cooperativa edilizia « Agni », con sede in Roma, costituita con atto in data 19 ottobre 1949, per notaio dott. Mario Cianci;

37) Società cooperativa edilizia « Agrifor », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 maggio 1948, per notaio dott. Domenico Sciamanda;

38) Società cooperativa agricola « Alba », con sede in Roma, costituita con atto in data 26 novembre 1944, per notaio dott. Alessandro Caporrini;

39) Società cooperativa edilizia « Albenga », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° dicembre 1945, per notaio dott. Achille Sabelli;

40) Società cooperativa di produzione e lavoro « Albergo e Mensa », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 marzo 1948, per notaio dott. Bernardino Silvestroni;

41) Società cooperativa di trasporto « Alberto Fantacone », con sede in Roma, costituita con atto in data 8 aprile 1946, per notaio dott. Giovanni Marini;

42) Società cooperativa di consumo « Alleanza cooperativa economica », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 dicembre 1944 per notaio dott. Vincenzo Trapanese;

43) Società cooperativa edilizia « Alma », con sede in Roma, costituita con atto in data 13 marzo 1948, per notaio dott. Ignazio Arcuri;

44) Società cooperativa edilizia « Almo Sole », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 dicembre 1951, per notaio dott. Fulgenzio Panzironi;

45) Società cooperativa edilizia « Amistà », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 dicembre 1953, per notaio dott. Placido Gamberale;

46) Società cooperativa di produzione e lavoro « Amore al Lavoro », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 ottobre 1946, per notaio dott. Giovanni Marini;

47) Società cooperativa di consumo « Anpi Lazio », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 luglio 1947, per notaio dott. Giuseppe Intersimone;

48) Società cooperativa di produzione e lavoro « Antonio Gramsci », con sede in Roma, costituita con atto in data 11 settembre 1946, per notaio dott. Vincenzo Pompili;

49) Società cooperativa edilizia « Apta Domus Virens », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 luglio 1952, per notaio dott. Francesco Bellini;

50) Società cooperativa edilizia « Aziende Riunite Agricole Ricostruzione Edilizia A.R.A.R.E. », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 agosto 1946, per notaio dott. Daniele Migliori;

51) Società cooperativa di trasporto « Ariete », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 gennaio 1947, per notaio dott. Igino Clementi;

52) Società cooperativa mista « Aurora », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 luglio 1945, per notaio dott. Riccardo Pongelli;

53) Società cooperativa edilizia « Ausonia Domus-Secunda », con sede in Roma, costituita con atto in data 23 ottobre 1949, per notaio dott. Domenico Sciamanda;

54) Società cooperativa di trasporto « Autoservizi turistici », con sede in Roma, costituita con atto in data 9 gennaio 1950, per notaio dott. Carmelo Schillaci Ventura;

55) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Roma », con sede in Roma, costituita con atto in data 12 giugno 1945, per notaio dott. Mario Formica;

56) Società cooperativa edilizia « Avia », con sede in Roma, costituita con atto in data 16 luglio 1948, per notaio dott. Ignazio Arcuri;

57) Società cooperativa edilizia « Avis », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 novembre 1946, per notaio dott. Giovanni Zanghi;

58) Società cooperativa edilizia « Azalea », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 giugno 1948, per notaio dott. Francesco Cavallari;

59) Società cooperativa di consumo « Cooperativa Azienda Consumi Anonima » (A.C.C.A.), con sede in Roma, costituita con atto in data 11 settembre 1946, per notaio dott. Igino Clementi;

60) Società cooperativa di produzione e lavoro « Azione e Lavoro », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 dicembre 1946, per notaio dott. Francesco Cavallaro;

61) Società cooperativa edilizia « Barya », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° marzo 1950, per notaio dott. Vincenzo Pompili;

62) Società cooperativa di consumo « Baglivo », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 dicembre 1944, per Cestio Imperi coadiutore del notaio dott. Francesco Albertini;

63) Società cooperativa di consumo « Bainsizza », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 ottobre 1938;

64) Società cooperativa edilizia « Beatrice », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 febbraio 1949, per notaio dott. Alfredo De Martino;

65) Società cooperativa di produzione e lavoro « Appalti Cave Lavori Edili e Stradali C.A.C.L.E.S. », con sede in Roma, costituita con atto in data 31 ottobre 1946 per notaio dott. Francesco Cavallaro;

66) Società cooperativa di produzione e lavoro « Lavori Costruzioni Edili (C.A.L.C.E.), con sede in Roma, costituita con atto in data 8 dicembre 1945, per notaio dott. Mario Formica;

67) Società cooperativa di consumo « Alimentare di consumo insegnanti privati istituto Minchetti C.A.I.P.M. », con sede in Roma, costituita con atto in data 10 marzo 1945, per notaio dott. Vladimiro Capasso;

68) Società cooperativa di trasporto « Autotrasporti Minerva C.A.M. », con sede in Roma costituita con atto in data 16 marzo 1946, per notaio dott. Alessandro Caparini;

69) Società cooperativa edilizia « Cameria », con sede in Roma, costituita con atto in data 27 dicembre 1946, per notaio dott. Emanuele Dragonetti;

70) Società cooperativa di consumo « Campo Marzio », con sede in Roma, costituita con atto in data 31 agosto 1944, per notaio dott. Domenico Sciamanda;

71) Società cooperativa mista « C.A.P.E.C. », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 ottobre 1944, per notaio dott. Angelo Angotti;

72) Società cooperativa edilizia « Capitolium », con sede in Roma, costituita con atto in data 30 maggio 1949, per notaio dott. Antonio Ventura;

73) Società cooperativa di consumo « Capranica », con sede in Roma, costituita con atto in data 15 febbraio 1945, per notaio dott. Giovanni Grassi;

74) Società cooperativa di produzione e lavoro « Caravaggio », con sede in Roma, costituita con atto in data 29 luglio 1949, per notaio dott. Igino Clementi;

75) Società cooperativa di consumo « Carlo Poma », con sede in Roma, costituita con atto in data 17 luglio 1944, per notaio dott. Francesco Pocaterra;

76) Società cooperativa di produzione e lavoro « Carlo Zaccagnini », con sede in Roma, costituita con atto in data 17 giugno 1944, per notaio dott. Nicola Varcasia;

77) Società cooperativa di consumo « Cartiera Latina », con sede in Roma, costituita con atto in data 21 ottobre 1944, per notaio dott. Pietro D'Angelo;

78) Società cooperativa di consumo « Frutti di mare », con sede in Roma, costituita con atto in data 14 febbraio 1946, per notaio dott. Vincenzo Pompili;

79) Società cooperativa di produzione e lavoro « Generale Simone Simoni », con sede in Roma, costituita con atto in data 1° agosto 1944, per notaio dott. Nicola Varcasia;

80) Società cooperativa di consumo « Personale Banco di Santo Spirito », con sede in Roma, costituita con atto in data 7 settembre 1944, per notaio dott. Francesco Antonelli;

81) Società cooperativa edilizia « San Nicola », con sede in Roma, costituita con atto in data 5 febbraio 1952 per notaio dott. Mariano Faso;

82) Società cooperativa di consumo « Unione patrioti d'Italia Carlo Avolio », con sede in Roma, costituita con atto in data 4 ottobre 1944, per notaio dott. Igino Clementi;

83) Società cooperativa edilizia « La Folgore », con sede in Salerno, costituita con atto in data 15 dicembre 1954, per notaio dott. Antonio Carrozza;

84) Società cooperativa edilizia « Eardes Serena », con sede in Salerno, costituita con atto in data 6 marzo 1954, per notaio dott. Leopoldo Mangieri;

85) Società cooperativa edilizia « Velia dipendenti Pubblica istruzione », con sede in Salerno, costituita con atto in data 28 maggio 1952, per notaio dott. Vittorio Manlio Giuliani.

(5491)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Economia commerciale », con sede in Stagno.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 ottobre 1956, i poteri conferiti al dott. Enrico Scaccheri, commissario della Società cooperativa di consumo « Economia commerciale », con sede in Stagno, sono stati prorogati dal 31 agosto al 30 novembre 1956.

(5539)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Lecco, e nomina del liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, la Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Lecco, costituita con atto in data 8 novembre 1948 per notaio dott. Pietro Gaetani, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato il liquidatore nella persona del dott. Sergio Possenti.

(5537)

Scioglimento della Società cooperativa di consumo « Giacomo Matteotti », con sede in Settebagni, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, la Società cooperativa di consumo « Giacomo Matteotti », con sede in Settebagni, costituita con atto del notaio dott. Riccardo Pongelli in data 4 febbraio 1946, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato liquidatore il dott. Alvaro Gafforio.

(5518)

Scioglimento della Società cooperativa agricola e di consumo « Viribus Unitis », con sede in Fiano Romano, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 ottobre 1956, la Società cooperativa agricola e di consumo « Viribus Unitis », con sede in Fiano Romano, costituita con atto del notaio dott. Vladimiro Capasso, in data 3 ottobre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato liquidatore il sig. Vincenzo Pomili.

(5536)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	N.	Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Opera nazionale combattenti									
1	COCOZZA DI MONTANARA Giuseppe fu Ernesto	Capua	12.47.54	1653	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	2.588.919 —	2.585.000	1- 9-53
2	CONFORTI Giovanni fu Carlo	Eboli	67.20.74	4201	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	10.658.977 —	10.655.000	1- 9-53 su lire 5.057.914; 9-11-54 su lire 5.597.086
3	Figli nascituri di PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola	Mondragone	23.52.68	4215	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	1.088.114 —	—	1- 9-53
4	Figli nascituri di PAVONCELLI Giuseppe fu Nicola	Castelvolturno	134.15.08	4216	28-12-52	19 s. o.	24- 1-53	30.919.363 —	—	1- 9-53
5	MIGLIACCIO Ermenegildo fu Pasquale	Mondragone	1.43.10	1676	3-10-52	276 s. o.	28-11-52	425.007 —	425.000	16- 8-53
6	SOCIETA' GENERALE « MONTECATINI » PER L'INDUSTRIA MINERARIA	Pontecagnano Faiano	1.34.42	4229	28-12-52	19 s. o. 4	24- 1-53	473.617 —	—	20- 7-54

Roma, addì 20 ottobre 1956

Visto, *p. il Ministro*: COBIANCHI

(5402)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 263

Corso dei cambi del 15 novembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,94	624,96	624,97	624,94	624,92	—	624,945	624,94	624,84	624,85
$ Can.	647,50	646,875	649 —	647,50	647,10	—	649,25	647,50	647,25	648,50
Fr. Sv. lib.	145,83	145,83	145,83	145,83	145,80	—	145,835	145,83	145,83	145,82
Kr. D.	90,80	90,81	90,85	90,80	90,75	—	90,82	90,80	90,80	90,80
Kr. N.	87,91	87,93	87,90	87,92	87,95	—	87,93	87,92	87,92	87,90
Kr. Sv.	121,65	121,67	121,65	121,65	121,65	—	121,65	121,65	121,65	121,65
Fol.	165,34	165,34	165,48	165,34	165,45	—	165,46	165,34	165,34	165,40
Fr. B.	12,565	12,575	12,58	12,58	12,5762	—	12,575	12,57	12,56	12,565
Fr. Fr.	178,49	178,49	178,45	178,49	178,49	—	178,49	178,49	128,49	178,50
Fr. Sv. acc.	143,58	143,66	143,68	143,64	143,63	—	143,63	143,57	143,57	143,60
Lst.	1754,25	1754,50	1754,75	1754,50	1754,5625	—	1755,475	1754,50	1754,50	1754,50
Dm. occ.	149,85	149,86	149,87	149,85	149,83	—	149,845	149,85	149,85	149,85

Media dei titoli del 15 novembre 1956

Rendita 3,50 % 1906	60,05
Id. 3,50 % 1902	58,70
Id. 5 % 1935	85,60
Redimibile 3,50 % 1934	79,75
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,625
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,875
Id. 5 % 1936	96,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,225
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1956

1 Dollaro USA	624,942
1 Dollaro canadese	648,75
1 Franco svizzero lib.	145,832
1 Corona danese	90,815
1 Corona norvegese	87,925
1 Corona svedese	121,65
1 Fiorino olandese	165,455
1 Franco belga	12,577
100 Franchi francesi	178,49
1 Franco svizzero acc.	143,635
1 Lira sterlina	1754,625
1 Marco germanico	149,847

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 257 dell'8 novembre 1956, presso la Borsa valori di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 9 novembre 1956, i cambi devono intendersi rettificati come segue: Dollaro U.S.A. 624,88; Dollaro canadese 644,625; Franco svizzero 145,83; Corona danese 90.74; Corona norvegese 87,80; Corona svedese 121,56; Fiorino danese 165,11; Franco belga 12,55875; Franco francese 178,49; Franco svizzero accordo 143,51; Lira sterlina 1751,625; Marco tedesco 149,845.

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa del Monte pecuniario di Caggiano (Salerno) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visti il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa del Monte pecuniario di Caggiano (Salerno) non possa utilmente funzionare:

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa del Monte pecuniario di Caggiano (Salerno) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(5496)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli e per esami a dodici posti di direttore di aeroporto civile

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, concernente norme a favore degli ex combattenti, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1933, n. 467, riguardante la istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile; nonchè il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo all'incremento demografico della Nazione, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa alla riforma della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 21, concernente il conglobamento del trattamento economico dei direttori di aeroporto civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a dodici posti di direttore di aeroporto civile fra gli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate dello Stato.

L'assunzione è a contratto di prestazione d'opera della durata di cinque anni. Il contratto è rinnovabile alla sua scadenza, purchè i direttori nell'ultimo triennio abbiano riportato la qualifica non inferiore a «buono».

Le condizioni di impiego dei direttori di aeroporto civile sono regolate dalla legge 20 aprile 1933, n. 467, e dal relativo regolamento approvato con regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366, e successive modificazioni, alle quali norme il presente bando fa esplicito riferimento.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani e godere dei diritti politici;

b) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

c) essere di sana e robusta costituzione fisica;

d) essere ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate dello Stato.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che non hanno superato il 40° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) ad anni 45 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 45 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati e invalidi civili per fatto di guerra, per i mutilati e invalidi per servizio, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia e per coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

4) ad anni 45 per il personale in servizio alle dipendenze dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) fino al 18 giugno 1953.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 40 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, siano impiegati civili di ruolo organico o speciale transitorio nelle Amministrazioni delo Stato.

Dal concorso sono esclusi coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti esami di concorso a posti di direttore di aeroporto civile.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e indicante le esatte generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili) e pervenire non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio di cui sono in possesso;

6) la qualità di ufficiale in congedo delle Forze armate;

7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

8) gli eventuali titoli preferenziali di cui al successivo art. 10.

Nella domanda stessa, gli aspiranti dovranno, inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni, ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno;

b) dichiarare se abbiano partecipato e con quale esito, ai precedenti concorsi per la nomina a direttore di aeroporto civile;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

d) specificare la lingua estera prescelta per l'esame orale obbligatorio (tra quelle indicate nel programma annesso al presente decreto);

e) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando l'Amministrazione e il gruppo di appartenenza, nonchè il grado ricoperto.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al posto, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età (art. 3) che deve essere posseduto alla data del presente decreto.

Art. 6.

Le domande non pervenute entro il termine fissato dall'art. 4 e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui all'articolo medesimo non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà discrezionale di concedere agli interessati, dopo la scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande, un ulteriore breve termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Al fine di decidere in merito alle domande d'ammissione al concorso l'Amministrazione provvederà all'accertamento del possesso del requisito della buona condotta morale e civile da parte dei candidati.

Art. 8.

L'adempimento delle condizioni prescritte non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice, da nominare con decreto Ministeriale, sarà composta:

dal direttore generale dell'Aviazione civile e del traffico aereo, presidente;

da due funzionari del Ministero della difesa-Aeronautica di grado non inferiore al sesto, membri;

da un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al sesto, membro;

da un funzionario del Ministero delle finanze di grado non inferiore al sesto, membro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario senza voto un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica di grado non inferiore al nono.

La Commissione avrà facoltà di aggregarsi esperti senza voto per gli esami riflettenti materie tecniche e lingue estere.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice, prima dell'inizio degli scrutini, stabilirà i coefficienti numerici per la valutazione dei titoli dei singoli candidati.

A parità di merito, costituiranno titoli preferenziali, secondo l'ordine appresso indicato:

a) la qualifica di ex ufficiale aeronavigante;

b) le benemerenze aeronautiche;

c) servizio già lodevolmente prestato alla direzione di aeroporti civili;

d) benemerenze di guerra.

Il valore massimo della somma dei coefficienti non potrà superare il massimo dei punti della votazione complessiva degli esami, di cui all'art. 11.

Art. 11.

Gli esami si svolgeranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni e nelle ore di cui sarà data tempestiva comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata o per telegrafo.

La prova orale si effettuerà in Roma presso il Ministero della difesa-Aeronautica.

Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o da mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Gli esami saranno regolati secondo la procedura di cui al capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per quanto non sia esplicitamente previsto dal presente decreto.

Art. 12.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 13.

Ai candidati che risulteranno idonei negli esami saranno, dalla Commissione, assegnati i coefficienti stabiliti per i titoli secondo il disposto dell'art. 10 e la graduatoria dei candidati sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito dalla somma dei coefficienti assegnati ai singoli concorrenti, e della votazione riportata dagli stessi negli esami di cui al precedente articolo.

In caso di parità di merito saranno osservate, dopo l'applicazione delle preferenze di cui al precedente art. 10, le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Art. 14.

I concorrenti che supereranno la prova orale dovranno far pervenire all'Amministrazione i documenti occorrenti ai fini della valutazione di cui all'art. 10 del presente bando.

I titoli di cui al precedente comma, a pena di inammissibilità, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica entro il trentesimo giorno successivo a quello del ricevimento da parte degli interessati, al recapito di cui al precedente art. 4, della comunicazione relativa al superamento della prova orale.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 o della lotta di liberazione, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione — sottoposta alla vidimazione della sede centrale — rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure di un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente Unione nazionale mutilati per servizio e legalizzato dal prefetto.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre, in originale o in copia autentica notarile, i relativi decreti di concessione.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sulle eventuali contestazioni relative alle precedenze dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva, il Ministro per la difesa, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

La graduatoria di cui al comma primo sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4 i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene.

Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, legalizzato dal prefetto, se rilasciato dal sindaco, oppure dal presidente del tribunale o dal pretore nella cui circoscrizione giudiziaria si trova il Comune dal quale l'atto proviene, se l'atto sia stato desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

4. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato, debitamente legalizzato.

5. Copia aggiornata e annotata delle eventuali benemerenze di guerra, in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare, dello stato di servizio militare da cui risulti la qualità di ufficiale in congedo delle Forze armate, rilasciato in data non anteriore a quella del presente decreto.

6. Titolo di studio originale o copia notarile del medesimo in carta da bollo da L. 200 debitamente legalizzata.

7. Certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole, debitamente legalizzato.

8. Certificato di sana e robusta costituzione fisica, rilasciato su carta da bollo da L. 100 da un medico militare, dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni o difetti che possano influire sul rendimento del servizio.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio dovranno, invece, produrre un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado dell'invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendano idonei a coprire l'impiego di direttore di aeroporto civile, con gli obblighi di cui al successivo art. 20.

Il certificato medico presentato dagli interessati dovrà essere vidimato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, e dovrà essere autenticato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario.

9. Copia, di data non anteriore al bando, dello stato di servizio civile, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con la indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Sul primo foglio e su ogni foglio intercalare della copia dovrà essere apposta una marca da bollo da L. 200.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio di una pubblica Amministrazione.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma quarto del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica;
f) certificato di stato di famiglia.

Art. 16.

Per le firme del sindaco di Roma, del cancelliere del tribunale e del segretario della Procura del tribunale di Roma, del segretario comunale di Roma e dei notai del distretto notarile di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità potranno produrre, in carta libera, i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del precedente art. 15 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato deve essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 17.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al precedente art. 15 e aventi la qualifica di dipendenti statali di ruolo dovranno presentare, nel termine previsto dall'articolo predetto, soltanto la copia integrale dello stato di servizio, il titolo di studio, il certificato medico e la copia dello stato di servizio militare.

Art. 18.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza dei termini di cui allo art. 15, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 19.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i candidati prescelti per la nomina alla visita di un ufficiale medico per stabilire insindacabilmente la loro idoneità fisica al servizio, tenuto conto che la nomina implica l'obbligo di volo come passeggero, quando il servizio lo richiederà.

Art. 20.

I direttori di aeroporto civile, quando il servizio lo richieda, hanno l'obbligo di volo. Essi fanno parte della Direzione generale dell'aviazione civile e del traffico aereo, anche ai fini dell'art. 14 della legge 10 gennaio 1929, n. 59, e successive modificazioni, relativo all'indennizzo privilegiato aeronautico.

L'assunzione ha luogo con la qualifica di direttore di 3ª classe in prova. Agli ammessi in servizio spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 21.

Art. 21.

I vincitori del concorso che, nel termine stabilito nel precedente art. 15, avranno presentato i documenti prescritti, saranno assunti e sottoposti ad un periodo di prova di almeno sei mesi.

Durante il periodo di prova, agli ammessi in servizio verrà corrisposto un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio annuo lordo dei direttori di aeroporto civile di 3ª classe, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 21.

Dal detto periodo di prova sono esonerati coloro che abbiano prestato almeno sei mesi di lodevole servizio alla direzione di aeroporti civili.

Art. 22.

Il contratto di prestazione d'opera di ciascun direttore di aeroporto civile, è rescindibile in qualsiasi momento da parte soltanto dell'Amministrazione aeronautica col preavviso di sei mesi o di un mese, rispettivamente nei licenziamenti per riduzione di posti o per provata incapacità.

In caso di licenziamento oppure alla scadenza del contratto, quando il medesimo non sia rinnovato, compete ai direttori di aeroporto civile una indennità corrispondente alla metà dello stipendio mensile per ciascun anno di servizio prestato alla data della nomina in poi, considerando come anno compiuto la frazione di un anno superiore a sei mesi, in conformità di quanto previsto dall'art. 15 del regio decreto 23 agosto 1934, n. 2366.

Art. 23.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza non compete alcun rimborso di spesa.

All'assunto in servizio compete il rimborso della spesa personale di viaggio in prima classe per raggiungere la residenza assegnatagli.

Art. 24.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di raggiungere la residenza che sarà loro assegnata entro il termine indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dall'Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di diffida.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1956

p. *Il Ministro*: BOVETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1956
Registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 42

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1. Svolgimento di un tema di lingua italiana sopra un argomento di cultura generale.
2. Esperimento pratico di telegrafia: Sistema Morse trasmissione a velocità normale ricezione a zona.

PROVE ORALI

1. *Nozioni di diritto civile e commerciale - Legislazione doganale*

Principi generali del diritto pubblicazione, interpretazione e applicazione delle leggi in generale persone fisiche e persone giuridiche cittadinanza, perdita e acquisto di essa residenza, domicilio, dimora assenza.

I diritti reali e loro classificazione - le cose: nozioni e classificazione delle cose la proprietà, concetto, modi di acquisto, limitazione, estinzione Uso, usufrutto e abitazione il possesso.

Obbligazione, concetto ed elementi di essa Modificazione soggettiva e oggettiva dell'obbligazione adempimento e modi di estinzione dell'obbligazione Garanzie dell'obbligazione.

Contratto, in generale classificazione dei contratti effetti dei contratti Principali tipi di contratto: trasporto mandato appalto compra-vendita deposito spedizione - commissione mediazione contratti bancari.

Imprese e società commerciali Cooperative e mutue Società a responsabilità limitata società per azioni.

Titoli di credito: caratteristiche e varie forme.

Il contratto di assicurazione con particolare riguardo all'assicurazione contro i danni Gli istituti di assicurazione.

Legge e regolamento doganali magazzini generali depositi franchi punti franchi porti franchi.

Importazioni ed esportazioni temporanee - restituzione ed abbuoni di diritti (drawbacks) procedimenti contravvenzionali.

Tariffa doganale e suo repertorio - disposizioni sulla tara appendici alla tariffa.

Classificazione e caratteri distintivi delle merci controversie sulla qualificazione delle merci e loro risoluzione reimportazioni di merci in franchigia doganale divieti e restrizioni all'importazione e all'esportazione.

Disposizioni doganali relative ai trasporti per via aerea.

2. *Elementi di diritto e procedura penale testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento.*

Legge penale, sua obbligatorietà pena, nozioni pene principali ed accessorie del reato delitti e contravvenzioni classificazione dei reati.

Subietto attivo concorso di più persone nello stesso reato subietto passivo ed oggetto volontà dolo e colpa fatto consumazione tentativo concorso di reati e di pene - imputabilità.

Cenni sui delitti contro la personalità dello Stato (contro la personalità internazionale dello Stato) contro la personalità interna dello Stato contro i diritti politici del cittadino, contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti.

Cenni sui delitti contro la pubblica Amministrazione e contro l'Amministrazione della giustizia dei delitti contro l'ordine pubblico - contro l'incolumità pubblica - contro la fede pubblica.

Cenni sui delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio contro la moralità e il buon costume contro la integrità e la sanità della stirpe contro la famiglia cenni dei delitti contro le persone e contro il patrimonio.

Delle contravvenzioni in particolare.

Dell'azione penale referto denuncia - querela autorizzazione a procedere proscioglimento per difetto di una condizione di procedibilità dell'azione civile.

Del giudice competenza per materia e per territorio.

Degli atti processuali atti e provvedimenti del giudice - processi verbali notificazioni termini nullità impugnazioni.

Delle autorità di pubblica sicurezza e delle loro attribuzioni. Dell'esecuzione dei provvedimenti di polizia.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Delle armi comuni e degli strumenti atti ad offendere della prevenzione degli infortuni e dei disastri.

Degli esercizi pubblici delle guardie particolari del soggiorno degli stranieri nella Repubblica dei documenti di riconoscimento.

3. *Principi di diritto amministrativo e costituzionale Contabilità generale dello Stato.*

Dell'Amministrazione pubblica in generale, suo scopo, sua funzione nello Stato.

Materie amministrative aventi scopo finanziario demanio tasse imposte, loro specie debito pubblico.

La giustizia amministrativa i ricorsi Giunta provinciale amministrativa, Consiglio di Stato, Corte dei conti e loro attribuzioni Organi consultivi.

Amministrazione centrale Ministeri e loro attribuzioni.

Amministrazione locale Regione, Provincia, Comune e loro ordinamento.

Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato responsabilità della pubblica Amministrazione.

Lo Stato: elementi ed organi Forme di Stato e forme di governo - Caratteristiche generali dello Stato moderno.

Funzioni dello Stato La divisione dei poteri.

L'ordinamento costituzionale: La Costituzione italiana. Gli organi costituzionali Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo e loro attribuzioni. L'ordinamento regionale.

La funzione legislativa: forme dell'attività legislativa.

La funzione giurisdizionale La Corte costituzionale e il controllo di costituzionalità degli atti normativi.

Scopo ed importanza della contabilità generale dello Stato Demanio pubblico e patrimonio dello Stato.

Beni immobili e mobili patrimoniali.

Procedimento per gli incanti e per le licitazioni a trattativa privata. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti. Prescrizioni delle leggi sul bollo, sul registro e sul notariato in materia di atti e di contratti. Servizi ad economia. Collaudazione dei lavori e delle forniture.

Anno finanziario. Bilancio di previsione. Rendiconto generale consuntivo. Residui attivi e passivi. Aggiunte e varianti al bilancio di previsione.

Ragioneria generale e ragioneria delle Amministrazioni centrali.

Intendenze di finanza. Altri uffici provinciali e compartimentali.

Direzione generale del Tesoro. Sezione di tesoreria.

Agenti che maneggiano valori dello Stato. Loro responsabilità. Cauzione. Cassa. Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Entrate dello Stato e sue fonti.

Quietanze degli agenti delle riscossioni e dei tesorieri.

Spese dello Stato e loro impiego, liquidazione e pagamento. Emissione dei mandati. Varie specie di mandati e loro pagamento. Spese fisse.

Movimento di fondi Vaglia del tesoro - Servizio del portafoglio Buoni del tesoro. Conti correnti. Contabilità speciali. Conti giudiziali.

Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1708, e successive modificazioni, riguardante la modificazione alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi dei Servizi della Aeronautica.

Legge 22 dicembre 1932, n. 1958, che stabilisce norme per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici e regolamento approvato con regio decreto 22 marzo 1934, numero 882.

4. *Elementi di economia politica Nozioni di geografia politica e commerciale e di statistica.*

Economia pura, economia applicata, politica economica. Economia statistica ed economia dinamica.

Nozioni generali sui fenomeni economici.

Scambio di un mercato chiuso. Domanda. Offerta. Prezzo. Scambio in condizioni di concorrenza e in condizioni di monopolio. Mercato: elasticità della domanda ed elasticità della offerta. Le caratteristiche del commercio al minuto.

Produzione. Fattori della produzione. Lavoro: offerta, domanda, mercato del lavoro, salario, sue forme e sue variazioni: migrazioni. Organizzazioni professionali, conflitti del lavoro, contratti collettivi. Capitale mobiliare. Capitale fisso e capitale circolante, offerta e domanda di risparmio, mercato del risparmio, interesse. Rendita fondiaria, edilizia, mineraria.

Scambi internazionali. Importazione di merci in compensazione. Teoria dei costi comparativi. Regime doganale. Moneta.

Requisiti. Funzioni. Domanda e offerta di moneta. Valore della moneta e sue variazioni nei tempi; effetti economici e sociali.

Distribuzione internazionale dei metalli preziosi. Monometallismo e bimetallismo. Moneta divisionaria. Biglietti convertibili e biglietti inconvertibili. Assegni. Regime dei gold excange; del bullion standard, politica delle divise. Bilancia internazionale dei pagamenti. Inflazione. Deflazione.

Banche. Banche di emissione, di credito commerciale, di credito mobiliare, di credito fondiario ed agrario.

Operazioni di credito. Mercato monetario. Mercato finanziario.

Cenno sull'economia italiana. Economia agricola, industriale commercio interno ed internazionale trasporti, regime monetario.

Gli Stati d'Europa.

Principali centri industriali d'Europa Commercio le marine mercantili.

I mezzi di comunicazione in Europa Linee aeree mari fiumi e ferrovie.

Europa Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine.

Le più importanti stazioni radiotelegrafiche.

Produzioni naturali dell'Europa Industria e commercio.

Stati e possedimenti europei in Asia Mezzi di comunicazione Produzioni naturali Industria e commercio.

Stati. Colonie e possedimenti europei nell'Africa. Mezzi di comunicazione e produzioni naturali dell'Africa. Industria e commercio.

Australia e Polinesia Produzioni naturali dell'Australia e della Polinesia Industria e commercio. Mezzi di comunicazione.

Gli Stati d'America Colonie e possedimenti europei in America Mezzi di comunicazione Produzioni naturali Industria e commercio.

Concetto, importanza, definizione, divisione della statistica Metodo statistico Indagini, informazioni Leggi statistiche Relazione tra statistica e le altre scienze.

La statistica demografica e le sue rilevazioni in Italia.

5. *Legislazione aeronautica L'aviazione negli altri Stati e nozioni dei relativi ordinamenti.*

Principi generali di diritto aeronautico Convenzioni internazionali di navigazione aerea.

L'atmosfera e la sua libertà. Aeromobili. Nazionalità. Certificati di navigabilità. Giurisdizione cui sono soggetti. Registro nazionale.

Aeromobili di Stato. Militari. Privati. Contrassegni. Controlli. Personale di bordo. Brevetti. Licenze. Libretto di volo. Caratteristiche, tipi e descrizione degli apparecchi civili in servizio presso i principali Stati.

Circolazione aerea. Partenza. Atterramento. Rotte. Segnali. Servizio di polizia. Documenti di bordo. Aeroporti di Stato e privati. Campi di fortuna.

Trasporto di cose e persone. Trasporti vietati. Infortuni. Avarie. Sinistri. Danneggiamenti. Responsabilità. Risarcimento dei danni. Assicurazione.

Servizio doganale. Tasse. Ipoteca aeronautica e trascrizione. Disposizioni penali.

6. *Elementi di meteorologia e aerologia generale nozioni elementari di radiotelegrafia, di meccanica e di fotografia.*

Elementi di meteorologia e aerologia generale.

Organizzazione meteorologica nazionale e internazionale.

Cifrari meteorologici e bollettini meteorologici quotidiani.

7. *Lingua estera obbligatoria a scelta del candidato tra le seguenti: francese, inglese, tedesco.*

Roma, addì 30 giugno 1956

p. Il Ministro: BOVETTI

(5544)

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Visti i propri decreti n. 32342-Div. 3ª san. del 20 febbraio 1956 e n. 22719-Div. 3ª san. dell'8 agosto 1956, con i quali venivano messi a concorso i posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 44 e l'art. 54 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1955 è così composta:

1) Granato dott. Italo, vice prefetto, presidente;
2) Marconi prof. Federico, primario medico dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;
3) Ojetti prof. Francesco, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Ascoli Piceno;
4) Susanna dott. Leonino, medico provinciale;
5) De Angelis dott. Icaro, medico condotto.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Salvatore Tumbiolo, consigliere di 3ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ascoli Piceno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Ascoli Piceno, addì 31 ottobre 1956

Il prefetto: PROSPERI

(5585)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.